

## PROTOCOLLO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Il presente Protocollo per lo sviluppo (di seguito “**Protocollo**”) viene stipulato l’anno duemilaventi il giorno 6 del mese di febbraio alle ore 16.00 in Potenza, presso gli Uffici della Regione Basilicata, innanzi a me Dott.ssa Assunta Palamone nata a Potenza il 21 giugno 1963 in qualità di Vicario del Segretario Generale della Giunta Regionale della Basilicata, come da D.G.R. n. 572 del 7 agosto 2019 qui domiciliato per la carica di Ufficiale Rogante, ai sensi dell’art. 9 allegato 3 della L. R. n. 9 del 06.06.1986 e successive modificazioni e integrazioni e senza l’assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunciato con il mio consenso, giusta l’art. 48 della vigente legge notarile n. 89 del 16.02.1913

### SONO CONVENUTI E PRESENTI I SIGNORI

Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale Dott. Vito Bardi, per la carica domiciliato presso la Sede legale dell’Ente sita in Potenza alla via V. Verrastro n. 4 ed espressamente autorizzato alla sottoscrizione del presente protocollo con D.G.R. n. 860 del 30 novembre 2019 (di seguito “**Regione**”)

da una parte;

e

Total E&P Italia S.p.A., società con socio unico soggetta alla attività di direzione e controllo della Total Holdings Europe S.A. (controllata da Total S.A.), con sede legale in Milano, Via Rombon 11, capitale sociale di euro 10.120.000,00 i.v. codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi: 10569621005, rappresentata da Carsten Sonne-Schmidt in qualità di Amministratore Delegato (di seguito “**Total**”);

Mitsui E&P Italia B S.r.l., società con socio unico con sede legale in Piazza del Liberty 2, Milano, capitale sociale di euro 298.519.622,00 i.v. codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11835991008, rappresentata da Stefano Romay in qualità di Amministratore dotato di poteri di firma (di seguito “**Mitsui**”);

Shell Italia E&P S.p.A., società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento della Shell Overseas Holding Ltd., con sede legale in Roma Piazza dell’Indipendenza 11/b, capitale sociale di euro 58.000.000,00 i.v. codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05160421003, rappresentata da Marco Brun in qualità di Amministratore Delegato (di seguito “**Shell**”);

dall’altra.

Le società Total, Mitsui e Shell sono di seguito collettivamente indicate come “**Contitolari**” e,

singolarmente “**Contitolare**”;

la Regione (il Presidente ovvero suoi Delegati) e le società Total, Mitsui, Shell, possono essere di seguito denominate singolarmente anche “**Parte**” o, collettivamente, “**Parti**”.

#### **Premesso che**

A. Total, Mitsui e Shell sono contitolari della concessione per la coltivazione di idrocarburi denominata Gorgoglione, estesa tramite unificazione con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato in data 19 novembre 1999 (di seguito “**Concessione**”) proprietà indivisa di Total, Shell e Mitsui, in ragione delle seguenti percentuali:

Total 50%

Mitsui 25%

Shell 25%.

B. Il 22 settembre 2006 gli allora contitolari della Concessione hanno sottoscritto con la Regione Basilicata un accordo quadro di cui alla delibera n. 1363 del 19 settembre 2006, , mirante a definire, rispettivamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4, lett. f); comma 5 e comma 84 della Legge 23 agosto 2004, n. 239 i contributi compensativi che le società concessionarie si sono impegnate a corrispondere alla Regione: (i) per mancato uso alternativo del territorio regionale interessato dalla Concessione e (ii) per l’equilibrio ambientale e territoriale, (“**Accordo Quadro**”), così come modificato con “*l’Addendum all’Accordo Quadro del 22 settembre 2006,*”, sottoscritto in data 6 febbraio 2020 (“**Addendum**”) e successivamente entrambi annullati e sostituiti con “*l’Accordo Quadro del 22 settembre 2006 Integrato con le modifiche apportate dall’Addendum*” sottoscritto tra le parti in data 6 febbraio 202 (di seguito l’“**Accordo Quadro Integrato**”) il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato e trascritto.

C. Oltre a quanto sottoscritto e convenuto con l’Accordo Quadro, la Regione, tenendo conto anche dell’accresciuta sensibilità sociale in materia di protezione dell’ambiente e di sviluppo socio-economico e territoriale sostenibile, ha chiesto ai Contitolari di corrispondere ulteriori misure di compensazione per il riequilibrio ambientale e territoriale come convenute con la sottoscrizione:

i. del presente Protocollo per lo Sviluppo Sostenibile (di seguito “**Protocollo**”);

ii. dell’Addendum all’Accordo Quadro del 22 settembre 2006;

iii. dell’Accordo Quadro del 22 settembre 2006 Integrato con le modifiche apportate dall’Addendum;

iv. dell’ “Accordo per la vendita a terzi e la successiva somministrazione del gas

proveniente dal giacimento Tempa Rossa”.

- D. Con D.G.R. n. 860 del 30 novembre 2019 la Giunta della Regione ha approvato l'apposito schema di Protocollo e autorizzato il Presidente della giunta Regionale alla sottoscrizione del presente Protocollo.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti concordano quanto segue:

### **Art.1 - Obiettivi**

1. Le Parti si impegnano, nel quadro di reciproca fiducia e cooperazione, a porre in essere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e in un quadro armonico di sviluppo sostenibile, azioni tese a massimizzare l'occupazione sul territorio della Basilicata, e concordano che sia necessario perseguire e favorire in forma coerente e sinergica il raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati (di seguito “**Obiettivi**”):
  - a. favorire la crescita economica regionale attraverso linee di azione legate ad attività non oil e caratterizzanti la sostenibilità e la protezione dell'ambiente indicate al successivo art. 3, nel rispetto della sicurezza, del diritto alla salute e della tutela dell'ambiente, dando impulso al potenziamento del sistema produttivo e dei servizi lucano;
  - b. massimizzare le opportunità di sviluppo per il tessuto economico su scala locale e regionale;
  - c. favorire la partecipazione sociale e la responsabilità in termini di sostenibilità e tutela ambientale nei processi decisionali riguardanti lo sviluppo del sistema economico lucano;
  - d. promuovere la tutela della salute e della sicurezza;
  - e. massimizzare le ricadute occupazionali sul territorio regionale, sia dirette che dell'indotto con continuità occupazionale e la crescita professionale dei lavoratori;
  - f. favorire il coinvolgimento dei giovani lucani.
2. Gli Obiettivi costituiranno la base di riferimento per la redazione dei Piani di Sviluppo per la Basilicata di cui al successivo Art. 3.

### **Art.2 – Contribuzione**

I Contitolari, allo scopo di raggiungere gli Obiettivi si impegnano nell'arco di 25 anni:

- a) a perseguire la realizzazione dei Progetti di Sviluppo di cui al successivo art. 4, punto 2 a) per un importo di 25 (venticinque) milioni di euro per ogni quinquennio;
- b) a contribuire, per un valore di 25 (venticinque) milioni di euro per ogni quinquennio al finanziamento dei Progetti di Sviluppo di cui al successivo art. 4 punto 2 b) da realizzarsi con bandi regionali.

Il contributo a supporto dei Progetti di Sviluppo di cui al punto 2 b) dell'art. 4 del presente Protocollo sarà determinato dalla Regione entro i limiti della misura massima consentita dalla normativa applicabile.

I Progetti di Sviluppo di cui all'art. 4 punti 2 a) e 2 b) devono riguardare investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla realizzazione di ogni singolo Progetto di Sviluppo nel rispetto

delle regole previste dalla normativa applicabile.

Il contributo, globalmente pari a 25 milioni di euro per ogni quinquennio, per la realizzazione dei Progetti di Sviluppo di cui all'art. 4 punto 2 b), è versato da ciascuno dei Contitolari, ognuno per la propria quota nella Concessione, su un conto corrente della Regione all'uopo costituito, successivamente all'approvazione dei/del Progetti/o di Sviluppo, tramite delibera da parte della Giunta della Regione che sarà notificata ai Contitolari. Tale contributo sarà versato da ciascuno dei Contitolari, ognuno per la propria quota nella Concessione, entro 20 giorni dalla notifica della suddetta delibera della Giunta della Regione.

I Contitolari e la Regione si impegnano a valutare e consuntivare– anno per anno – la realizzazione dei Progetti di Sviluppo di cui ai punti 2a) e 2b) dell'art. 4. I Contitolari, relativamente ai Progetti di Sviluppo di cui all'Art.4 punto 2a), comunicheranno, anno per anno, lo stato di avanzamento con relativa documentazione tecnica, contabile e finanziaria di supporto. L'eventuale residuo delle somme di cui al comma 1 art. 2 alla scadenza di ogni quinquennio, andrà ad incrementare le disponibilità per il quinquennio successivo. L'eventuale residuo al termine dell'ultimo quinquennio sarà oggetto di rinegoziazione tra le Parti.

### **Art. 3. Tavolo di concertazione**

Le Parti, al fine del perseguimento degli Obiettivi di cui all'art. 1, prevedono la costituzione di un apposito tavolo di concertazione (di seguito “Tavolo di Concertazione”) a cui parteciperanno esse stesse oltre che l' ANCI Basilicata, in rappresentanza della popolazione del territorio, le organizzazioni sindacali più rappresentative, in rappresentanza dei lavoratori, le organizzazioni datoriali di riferimento regionale in rappresentanza delle imprese, i rappresentanti degli enti associativi più rappresentativi e che abbiano documentata attività sul territorio regionale a sostegno dell'ambiente e un rappresentante della Consulta Regionale Studentesca di Basilicata.

Compito del Tavolo di Concertazione è la redazione dei piani di sviluppo per la Basilicata di seguito identificati (“**Piani di Sviluppo**”).

I Piani di Sviluppo, in coerenza con gli Obiettivi, avranno la finalità di:

- a) mettere in sicurezza il territorio;
- b) recuperare e valorizzare le aree abbandonate;
- c) ricostituire gli habitat naturali;
- d) sviluppare nuove attività imprenditoriali, ivi incluse attività nell'ambito del risparmio e dell'efficienza energetica;
- e) favorire le produzioni sostenibili creando partenariati industriali con le imprese locali per la nascita di eccellenze;
- f) sviluppare l'economia circolare e la green economy.

I Piani di Sviluppo sono redatti sulla base delle proposte portate dai componenti del Tavolo di Concertazione sono definiti e approvati dal Tavolo di Concertazione. La Giunta Regionale adotta i Piani di Sviluppo approvati dal Tavolo di Concertazione con proprio provvedimento.

In caso di mancato accordo del Tavolo di Concertazione, i Piani di Sviluppo sono approvati dalla Regione in coerenza con la programmazione di investimento regionale.

I Piani di Sviluppo saranno attuati con la realizzazione dei Progetti di Sviluppo (come di seguito definiti).

#### Art. 4 - Tavolo tecnico permanente

1. Il tavolo tecnico permanente (di seguito “**Tavolo Tecnico Permanente**”) è costituito dai rappresentanti designati dalle Parti e avrà i seguenti compiti:

- Ricepire i Piani di Sviluppo definiti dal Tavolo di Concertazione mediante l’individuazione dei progetti di sviluppo di cui ai successivi punto 2 a) e 2 b) del presente Articolo (“**Progetti di Sviluppo**”).
- valutare e validare la fattibilità e la coerenza dei Progetti di Sviluppo presentati, con gli Obiettivi e con i Piani di Sviluppo, nonché sulla base di criteri di sostenibilità tecnica, economica, finanziaria e sociale, ai fini della successiva approvazione da parte della Giunta Regionale.

Il Tavolo Tecnico Permanente potrà avvalersi anche del supporto tecnico dei Contitolari, con funzione consultiva, per i Progetti di Sviluppo di cui al punto 2 b) del presente art. 4. Potranno inoltre partecipare al Tavolo Tecnico Permanente esperti terzi qualora ritenuto necessario dalle Parti.

2. I Progetti di Sviluppo presentati al Tavolo Tecnico Permanente saranno:

- a. quelli finanziati come indicato al punto a) dell’Art. 2: identificati sulla base delle regole e dei criteri di sostenibilità tecnica, economica e sociale applicati da ognuna delle Società/Gruppi a cui i Contitolari appartengono, ubicati sul territorio regionale e potranno essere realizzati direttamente da parte di uno o più Contitolari o da società dei Gruppi dei Contitolari . Per la realizzazione e l’esercizio di tali progetti i Contitolari, nel rispetto dei principi di trasparenza e legalità nonché della normativa nazionale e comunitaria, dovranno affidare prioritariamente i lavori e/o i servizi e forniture di beni a imprese locali e dovranno comunque favorire l’impiego di personale residente in Basilicata;
- b. quelli finanziati come indicato al punto b) dell’Art. 2: assegnati, per la loro realizzazione sul territorio regionale, tramite Bandi Regionali a imprese locali, o a imprese non locali, purché affidino nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, per la fase di realizzazione e per la fase di esercizio, lavori/servizi/forniture di beni prioritariamente a imprese locali e comunque favoriscano l’impiego di personale residente in Basilicata. La Regione gestirà autonomamente i Bandi Regionali, a cui i Contitolari e/o le società dei rispettivi Gruppi non parteciperanno. Nei Bandi Regionali relativi ai Progetti di Sviluppo potranno essere considerati quali elementi qualificanti: la salvaguardia e l’incremento dei posti di lavoro dei cittadini lucani, gli investimenti

in ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico, la valorizzazione del capitale umano e l'adeguamento delle competenze dei lavoratori, la riduzione dei consumi, il perseguimento del benessere sociale, in applicazione della normativa di riferimento.

Ferma restando l'entità massima del contributo di cui all'Art. 2 punto b), l'individuazione delle forme di contribuzione dei Progetti di Sviluppo di cui all'Art. 4 punto 2b), potrà di volta in volta essere ampliata con fondi della Comunità Europea e/o Nazionali e/o Regionali e/o privati.

I Progetti di Sviluppo di cui all'art. 4 punti 2 a) e 2b) sono approvati dalla Regione nell'ambito del Tavolo Tecnico Permanente in coerenza con la programmazione di investimento regionale.

### **Art. 5 – Verifica dei Piani di Sviluppo e Progetti di Sviluppo**

Le Parti si incontreranno, almeno una volta ogni 6 mesi dalla data di istituzione dei tavoli di cui all'art 3 e all'art. 4, per monitorare lo stato di attuazione dei Piani di Sviluppo e dei Progetti di Sviluppo e valutarne i risultati conseguiti.

E' possibile, su richiesta motivata di una delle Parti, la convocazione del Tavolo Tecnico Permanente in qualsiasi momento.

Alla scadenza di ogni quinquennio, i Contitolari condivideranno con la Regione lo stato di avanzamento dei Progetti di Sviluppo realizzati e/o in corso di realizzazione rispetto agli Obiettivi e alle finalità dei Piani di Sviluppo, nonché le opzioni disponibili per il quinquennio successivo, per nuovi Progetti di Sviluppo e per il prosieguo di quelli già avviati.

### **Art. 6 – Obblighi delle Parti**

La Regione si obbliga:

- a mettere a disposizione strumenti di governance, di programmazione e di raccordo con gli enti di governo del territorio nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- costituire e coordinare il Tavolo di Concertazione ed il Tavolo Tecnico Permanente;
- emanare i Bandi Regionali per la realizzazione dei Progetti di Sviluppo di cui all'art. 4 punto 2 b).

I Contitolari si obbligano:

- ai sensi dell'Art. 2 a), a perseguire la realizzazione anche tramite imprese collegate, ciascuno per la propria quota di partecipazione alla Concessione, dei Progetti di Sviluppo di cui all'art. 4 punto 2a);
- ai sensi dell'Art.2 b), a corrispondere l'importo di 25 milioni di euro per ogni quinquennio, per finanziare i Progetti di Sviluppo di cui all'art. 4 punto 2 b).

## Art. 7 – Efficacia

Il presente Protocollo produrrà i propri effetti per un complessivo periodo di 25 (venticinque) anni a partire dall'inizio della produzione della Concessione.-Alla fine di tale periodo, con riferimento a quanto espresso nella premessa C del presente Protocollo, le Parti si incontreranno per valutare eventuali possibili diverse intese.

In caso di interruzione/sospensione della produzione a seguito di provvedimento giudiziario e/o amministrativo e/o di polizia mineraria, il Protocollo cesserà di produrre effetti solo a fronte del ricorrere di una delle circostanze di seguito indicate:

- i) presenza di cause che non siano imputabili ai Contitolari per dolo o colpa grave;
- ii) assenza di gravi danni all'ambiente e/o alla salute e/o alla sicurezza

Resta inteso che gli importi erogati durante il periodo di sospensione o interruzione saranno o meno definitivamente dovuti sulla base di quanto deciso con sentenza di merito passata in giudicato nell'ambito del procedimento che decide che l' interruzione/sospensione sia stata determinata da dolo o colpa grave dei Contitolari ovvero che decide se vi siano gravi danni all'ambiente e/o alla salute e/o alla sicurezza.

Resta infine inteso che il presente Protocollo cesserà di produrre effetti in caso di interruzione/sospensione della produzione determinata da eventi indipendenti dalla volontà dei Contitolari.

Il presente Protocollo cesserà di produrre i propri effetti in caso di mancata proroga della Concessione oltre la scadenza attualmente prevista e successivamente in caso di mancato ottenimento delle proroghe utili allo sfruttamento del giacimento.

In caso di proroga tacita della Concessione ai sensi della normativa vigente, il presente Protocollo è efficace e produce i suoi effetti.

La condizione sopra espressa non può comportare per nessuna ragione il mancato rispetto delle previsioni normative, di grado primario e secondario, che regolano i poteri e l'autonomia degli Enti competenti al rilascio ed al controllo sulle attività oggetto di previsioni autorizzative.

I Contitolari si impegnano, conformemente a quanto previsto dal codice etico e dalle politiche anticorruzione adottate, a gestire e trattare le obbligazioni derivanti dal presente Protocollo nel pieno rispetto delle leggi e riconoscendo l'autonomia decisionale degli Enti Pubblici coinvolti.

L'Art. E.4 comma 2 dell' Accordo Quadro Integrato si intende qui integralmente richiamato.

## Art. 8 – Responsabilità disgiunta dei Contitolari

Ciascun Contitolare risponde per le obbligazioni di cui al presente Protocollo esclusivamente in ragione e nella misura della percentuale detenuta nella Concessione.

Tuttavia, in caso di inadempienza di uno dei Contitolari, gli altri Contitolari sono obbligati in solido per la parte inadempiente per quanto riguarda gli impegni di cui all'art. 2.



**REGIONE BASILICATA**



**Art. 9 - Esclusione**

Ai fini del presente Protocollo, non sono da considerarsi Progetti di Sviluppo le opere condotte dai Contitolari in autonoma programmazione, a supporto e non delle attività della Concessione Gorgoglione, esplicitate in Allegato 1.

---

**Regione Basilicata**

---

**Total E&P Italia S.p.A.**

---

**Shell Italia E&P S.p.A.**

---

**Mitsui E&P Italia B S.r.l.**

---

**L'Ufficiale Rogante**

## Allegato 1 al Protocollo per lo sviluppo sostenibile

### Opere escluse ai fini dell'applicazione del Protocollo

- a. Opere di genio civile per il pozzo GG3;
- b. Perforazione dei pozzi GG3 e GG4;
- c. Impianti sui siti dei pozzi GG3 e GG4;
- d. Oleodotti di collegamento;
- e. Dismissione del centro di carico di Corleto Perticara;
- f. Dismissione di una rete di oleodotti a Corleto Perticara;
- g. Impianto fotovoltaico da 10-12 KW per l'alimentazione elettrica del Centro Olio;
- h. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e non;
- i. Progetto denominato H2NG;
- j. Attività di smaltimento rifiuti dei siti petroliferi;
- k. Lavori edili legati ai progetti di manutenzione e sviluppo della Concessione.